

DIRITTO AGROALIMENTARE

Anno II Fasc. 3 - 2017

ISSN 2499-7463

Antonio Bellizzi di San Lorenzo

IL BENE GIURIDICO ALIMENTARE

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

Il bene giuridico alimentare*

Questo studio mira a ricostruire le caratteristiche strutturali e funzionali di acqua e cibo quali beni oggetto di diritto indispensabili per soddisfare bisogni essenziali della persona nel quadro della scarsità delle risorse: ne scaturisce una gerarchia di valori vitali, in cui, immediatamente dopo l'aria si trovano l'acqua e il cibo. Ma tali beni essenziali sono esaminati altresì sotto il profilo della rilevanza giuridica degli aspetti simbolici e morali coinvolti.

This study aims to reconstruct the structural and functional characteristic of water and food, like things object of right indispensable for satisfying essential needs of person, in the framework of the scarcity of resources: water and food results immediately after air in a hierarchy of vital values. But these essential things are examined too from the point of view of the legal relevance of symbolical and aspects involved.

Keywords: *acqua - alimentazione - aria - bene giuridico - beni comuni*

* Il presente studio, destinato agli *Studi in onore di Giovanni Furgieue*, costituisce lo sviluppo di un intervento tenuto al Convegno *Environment, energy, food-comparative models for sustainable development*, Roma-Firenze 5 ottobre 2015, *L'alimento come bene giuridico*, in *CESIFIN online*, 2016, I-II, 41 e ss.

1. L'alimento nella gerarchia dei bisogni umani: la bio-assiologia. - 2. Caratteristiche strutturali e funzionali del bene alimento: esclusività fruitiva, divisibilità, comunanza deontologica, consumabilità, deteriorabilità, futuribilità. - 3. L'alimento come bene patrimoniale a funzione non patrimoniale: il «potere alimentare». - 4. L'alimento sotto il profilo antropologico, religioso, simbolico-identitario e la rilevanza giuridica della sua irriducibilità materiale. - 5. Sicurezza alimentare, cenni: specificità di rilevanza del valore d'uso alimentare per la persona fisica e possibili frizioni col valore di scambio; illeciti e tutele; informazione e pubblicità. - 6. Bene alimentare e bene medicinale: cenni sul problema dell'alimentazione artificiale.

1. - L'alimento nella gerarchia dei bisogni umani: la bio-assiologia.

Il tema¹ dell'enucleazione del bene giuridico² alimentare è posto dalla considerazione dell'oggettivo bisogno umano di alimentarsi, ossia di sostenere la propria esistenza fisica attraverso la periodica assimilazione di cose potabili/comestibili, quali porzioni del mondo esterno, allo stato liquido e solido esistenti come tali, in natura, nel mondo minerale, vegetale e animale, ovvero quale risultato della prodromica manipolazione umana, più o meno complessa.

È indispensabile premettere che biologicamente l'essere umano, come gli altri animali, attinge il proprio nutrimento non solo direttamente dalla materia inorganica come l'acqua ma altresì dai vegetali e/o dagli altri animali: dunque l'uomo appartiene al novero degli esseri viventi eterotrofi, i quali sintetizzano il nutrimento indirettamente dalla materia organica e non direttamente esclusivamente dalla

¹ Sulla nozione di «scelta del tema», v. P. CALAMANDREI, *Il giudice e lo storico*, in *Riv. dir. proc.*, 1939, I, 110; cfr. G. PASCUZZI, *La creatività del giurista - tecniche e strategie dell'innovazione giuridica*, Bologna, 2013, 72. L'attualità del tema è colta altresì, nell'ottica della dialettica cibo/rifiuto, da A. GORASSINI, *Il cibo come bene comune. Periplo di una recente legge con tentativo d'approdo*, in *Juscivile.it*, 5, 2017.

² Sul concetto di «bene giuridico» v., *ex multis*, S. PUGLIATTI, *Beni (Teoria gen.)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, 164 e ss.; O. T. SCOZZAFAVA, *Dei beni*, in *Comm. c.c.*, P. Schlesinger, artt. 810-821, Milano, 1999; M. COSTANTINO - R. PARDOLESI - D. BELLANTUONO, *I beni in generale*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Tratt. dir. priv.*, VII, 1, II ed., Torino, 2005, 5 e ss.; A. GAMBARO, *I beni*, in A. CICU - F. MESSINEO - L. MENGONI - P. SCHLESINGER (a cura di), *Tratt. dir. civ. e comm.*, Milano, 2012; F. ALCARO, *Diritto privato*, II ed., Padova, 2017, 103 e ss. Per la definizione giuridica di «alimento» comprensivo dell'acqua e di «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da essere umani», v. art. 2 del regolamento n. 178/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

materia inorganica, come gli esseri viventi autotrofi, quali i vegetali³. Ne consegue che, nella gerarchia dei bisogni umani, il bisogno di alimentarsi comprensivo dell'acqua è secondo soltanto a quello primario di respirare, cioè di assumere direttamente la sostanza aereiforme contenente in natura l'ossigeno⁴. Infatti il bisogno di respirare⁵ si differenzia da quello di alimentarsi per la necessaria continuità della sua soddisfazione rispetto alla periodicità indifferibile senza limite della soddisfazione del bisogno alimentare. Ma, nell'ambito del bisogno alimentare, è nello stato liquido che si reperisce l'oggetto di soddisfazione fondamentale, giacché l'assunzione dell'acqua assume valore primario rispetto ad ogni altro alimento in termini di periodicità indifferibile. Tali bisogni umani essenziali, complementari e non alternativi, sono dunque segnati da una precisa gerarchia satisfattiva, imprensindibile per una lettura giuridica del fenomeno⁶. Ed infatti, come dai rudimenti della scienza economica⁷ si attinge che nella gerarchia dei beni idonei a soddisfare i bisogni umani il primo è l'aria e il secondo è l'acqua, così giuridicamente s'impone la constatazione di una bio-assiologia⁸ ossia di una gerarchia di valori di sussistenza della persona⁹ scanditi dalla sequenza aria-ac-

³ V., *ex multis*, A. GIULIANI, *La produzione di energia*, in *Basi chimiche molecolari e biologiche della medicina*, Torino, 1997, 272 e ss. Per il fenomeno d'eccezione delle piante carnivore o insettivore (600 specie circa, in tutto il mondo), v. G. BLONDEAU, *Il grande libro delle piante carnivore*, Firenze, 2002.

⁴ «Tutti gli organismi animali sono eterotrofi e degradano i componenti organici fino a CO² e H₂O attraverso processi ossidativi che possono avvenire in presenza di ossigeno (organismi aerobici) o in assenza (organismi anaerobici). L'uomo è un organismo aerobico; i processi ossidativi che si svolgono al suo interno sono, in ultima analisi ossigeno-dipendenti. Il complesso dei fenomeni che portano un organismo aerobico alla produzione di anidride carbonica e acqua, con consumo di ossigeno, viene detto respirazione», v. A. GIULIANI, *op. ult. cit.*

⁵ V.J.W. HOLE JR (D. SHIER - J. BUTLER - R.LEWIS), *Human anatomy e physiology*, XIV ed, Columbus (Ohio), 2015, 19, Respiratory system.

⁶ Infatti «il diritto privato è per essenza sua propria normativa di singoli atti o comportamenti ossia di singoli accadimenti puntuali»: A. DI MAJO GIAQUINTO, *L'esecuzione del contratto*, Milano, 1967, 35. Sul problema della lettura giuridica della realtà, fisica e spirituale v. A. RABAGNY, *L'image juridique du monde*, Paris, 2003, segnatamente 97 e ss. Rileva la «enorme virulenza di certi fatti, che hanno la vigoria di condizionare il diritto e di plasmarlo», P. GROSSI, in *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, 2015, 10, nota 18.

⁷ V.G.S.J. EVONS - L. COSSA, *Economia politica*, VIII ed. agg. da V. Tosi, Milano, 1924, 15 e 23.

⁸ Il termine è ispirato dalla lettura di R. ESPOSITO, *Bios-biopolitica e filosofia*, Torino, 2004. Per una critica filosofica contemporanea alla impossibilità di fondare valutazioni etiche oggettive v. H. PUTNAM, *Ethics without Ontology*, Harvard, 2004, trad. it., *Etica senza ontologia*, Milano, 2005, 110. Da un punto di vista giuridico, v. G. VETTORI, *Il contratto europeo fra regole e principi*, Torino, 2015, 168.

⁹ Sullo sconfinato tema, v. *ex multis*, G. OPPO, *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 829 e ss.

qua-altra alimentazione, le cui differenze strutturali e funzionali devono essere indagate al fine di coglierne la peculiare natura normativa, nello «svolgimento dell'azione giuridica cioè costitutiva o conservativa d'ordinamento»¹⁰.

2. - Caratteristiche strutturali e funzionali del bene alimentare: esclusività fruitiva, divisibilità, comunanza deontologica, consumabilità, deteriorabilità, futuribilità.

Mentre la prima differenza di carattere cronologico tra la periodicità di soddisfazione del bisogno idrico-alimentare e la continuità di quello respiratorio rivela un carattere funzionale alla fisiologia dell'essere vivente, emerge invece la strutturalità di un'altra differenza discendente dalle caratteristiche fisiche degli oggetti idonei a soddisfare i suddetti bisogni: infatti i beni alimentari, a cominciare dall'acqua¹¹, presentano la caratteristica del bene esclusivo, ossia suscettibile di appropriazione individuale per trarne le utilità, laddove il bene ariale presenta tendenzialmente ed ordinariamente la caratteristica di bene inclusivo o quantomeno non esclusivo¹². Così la fruizione di un dato bene alimentare da parte di un individuo esclude gli altri individui dalla soddisfazione dello stesso bisogno omologo e competitivo poiché, per quanto il bene possa essere divisibile in più parti, vi è un limite oltre il quale l'entità risultante dalla divisione non è in grado di soddisfare nessun destinatario della stessa operazione; invece la fruizione del bene unitario ariale, intrinse-

¹⁰ V. SALV. ROMANO, *Ordinamento sistematico del diritto privato*, I, Napoli, s.d. ma 1964, 16. Cfr. F. ROMANO, in AA.VV., *Salvatore Romano giurista degli ordinamenti e delle azioni*, Firenze, 15 ottobre 2004, Milano, 2007, 83.

¹¹ Infatti la circostanza che purtroppo la singola unità d'acqua consumabile, come le stesse fonti idriche, si prestino alla tragica constatazione del possibile *human divide*, non solo non esclude ma è la premessa consapevole per la ricostruzione sociale ed in termini di dover essere dell'acqua come bene comune in sé e non patrimoniale nel senso dei «beni fondamentali» di L. FERRAJOLI, *Principia juris*, Bari-Roma, 2007, 777 e ss.

¹² Per la distinzione tra «beni esclusivi», come il cibo appunto, beni «non esclusivi» e «beni inclusivi», v. L. LOMBARDI VALLAURI, *Corso di filosofia del diritto*, Padova, 1981, 458; v. A. GAMBARO, *op. cit.*, 68 per il «ripudio di quegli insegnamenti per cui le *res communes omnium* non sarebbero catalogabili tra i beni. Questa esclusione è del resto logicamente errata perché inserisce nella definizione del concetto di bene un medio logico non previsto da alcuna fonte, ossia che si deve trattare di beni-cose appropriabili individualmente».

camente *res communis* e come tale non divisibile¹³, non solo non esclude ma anzi implica la fruizione comune, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, tra individui umani e con tutte le altre specie viventi e varietà vegetali: l'aria infatti ha una sua materialità aereiforme appunto e quindi una natura incorporea non quale fisica intangibilità – giacché anch'essa sottoposta a forza (es. vento) è senso-percettivamente tangibile – ma come giuridica non individuabilità nel *corpus* di una propria forma determinata di bene se non coartata in un altro bene mobile o immobile (bombole ad ossigeno-contenitore di aria compressa etc.): in tal senso è materiale ma in sé incorporale¹⁴, come pure l'acqua, la quale però è suscettibile d'individuazione spaziale¹⁵, laddove l'aria è omni-comprendiva, ubiqua¹⁶, immediatamente attingibile per la respirazione

¹³ Infatti, la possibilità che la quantità d'aria o sue componenti siano comprimibili in contenitori ovvero chimicamente commutabili in aria liquida non implica divisione del bene unitario e collettivo aria, non essendovi *deminitio* dell'entità di provenienza. Cfr. S. PUGLIATTI, *Cosa (Teoria gen.)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 36; U. POMARICI, *Beni comuni*, in U. POMARICI (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto*, I, Torino, 2012, 37. Per la proiezione del concetto di «bene comune» fuori della «logica dell'aver», v. U. MATTEI, *Beni comuni - un manifesto*, Roma-Bari, 2011.

¹⁴ Tradizionalmente invece la dottrina post-romanistica sovrappone il concetto di corporeità a quello di materialità: v. B. BIONDI, *I beni*, in F. VASSALLI (diretto da), *Tratt. dir. civ. it.*, 1953, 21, essendovi stati invece notevoli sviluppi in tema di beni immateriali: v., *ex multis*, D. MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Milano, 1970; F. ALCARO, *Riflessioni «vecchie» e «nuove» in tema di beni immateriali. Il diritto d'autore nell'era digitale*, in *Rass. dir. civ.*, 2006, 899 e ss. Sulla svolta determinata da F. CARNELUTTI per i beni materiali in *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv. dir. comm.*, 1913, I, 354 e ss., v. considerazioni di M. COSTANTINO - R. PARDOLESI - D. BELLANTUONO, *op. cit.*, 54 e ss. Peraltro la distinzione romanistica delle *res* in «1. *corporales (...)* quae sui natura tangi possunt» e «2. *incorporales autem (...)* quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae in iura consistunt» (*Iustiniani Inst.*, II, 2) costituisce una trasposizione di categorie filosofiche greche che però riduce agli *iura* le cose immateriali, ossia attinte per astrazione intellettuale: chiarissimo, in tal senso, M. VILLEY, in *Le droit romain*, X ed., Paris, 2002, 72: «*Les philosophes de l'école d'Aristote enseignent qu'il existe deux catégories de choses: celles que les sens perçoivent corporellement, celles que l'esprit perçoit par l'abstraction*».

¹⁵ L'acqua si rivela suscettibile di un *nomos* risolutivo di un conflitto appropriativo per un bene scarso, cioè di «un atto costitutivo dell'ordinamento dello spazio» nel senso di C. SCHMITT, *Der nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Berlin, 1974, trad. it., *Il Nomos della terra*, V ed., Milano, 2011, 60. Sul concetto di «individuazione» come «operazione per mezzo della quale si determina un bene giuridico in quanto tale vale a dire un'entità giuridica oggettiva unitaria e autonoma» da distinguersi dalla «identificazione» che «riguarda esclusivamente la cosa», v. S. PUGLIATTI, *op. ult. cit.*, 62.

¹⁶ Ovviamente l'aria come tale (ai fini respiratori etc.) non deve essere confusa con lo «spazio aereo» inteso in senso giusprivatistico come «colonna d'aria» soprastante un dato fondo (v. S. PUGLIATTI, *op. ult. cit.*, 35) e, inteso in senso internazionalistico, come spazio aereo in senso tecnico (ai fini del suo attraversamento etc.) su cui, v., *ex multis* P. DE LA PRADELLE, *Les frontières de l'air*, RC, 1954, II, 132 e ss.; G. ZHUKOV - Y. KOLOSOV, *International space law*, New York, 1984; F. VON DER DUNK - F. TRONCHETTI, *Handbook of space law*, Northampton (Massachusetts), 2015. Sui problemi appropriativi dell'etere v. O.T. SCOZZAFAVA, *op. cit.*, 89 e ss.

dalla universalità dei viventi e come tale tutelata dagli ordinamenti avverso le immissioni¹⁷ ed emissioni¹⁸. Quindi l'acqua, come il cibo e le loro fonti di approvvigionamento, danno luogo giuridicamente ad una conflittualità d'interessi di tipo appropriativo (oltre che conservativo), laddove l'aria dà luogo ad una conflittualità di tipo conservativo: solo la consapevolezza delle caratteristiche strutturali dei suddetti beni vitali rende possibile una ricostruzione dell'acqua e del cibo come beni comuni in senso deontologico di strutturazione di una garanzia di accesso a tutti gli esseri umani, laddove l'aria si presenta come bene comune già in senso fenomenologico¹⁹.

A ciò va aggiunto che il bene alimentare infatti si presenta come il bene consumabile per eccellenza, giacché, per definizione, il suo stesso uso – possibile una sola volta – consiste nell'essere consumato per esser trasformato nell'energia necessaria all'organismo (*res quae ipso usu consumuntur*) non essendo così un mero bene deteriorabile²⁰, destinato cioè ad usurarsi attraverso il suo uso reiterato o non uso protratto nel tempo: sotto quest'ultimo profilo, l'alimento è anche un bene deteriorabile perché la possibilità stessa del suo uso – proprio in termini di consumo – esaurisce la sua funzione soddisfattoria in tempi differenziati a seconda della categorie merceologiche e quindi con tempi di possibilità di conservazione limitati e condizionati dalla tecnologia del momento storico.

¹⁷ Senza pretesa di esaustività sul tema delle immissioni - che affonda le sue radici nel diritto romano come dimostra il caso dei fumi provenienti dalla *taberna casearia* - v. V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, XIV ed., Napoli, 1987, 180; v., per il travalicamento di tale istituto dalla tutela del diritto di proprietà a quella del diritto alla salute, *ex multis*, E. PELLECCCHIA, *Brevi note in tema di disciplina delle immissioni, tutela della salute e azione inibitoria*, in *Giust. civ.*, 1995, I, 1633 e ss.; Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2013, n. 4848, in www.neldiritto.it.

¹⁸ La letteratura sull'argomento dell'inquinamento atmosferico, sotto il profilo di tutela giurispubblicistica nonché internazionale è vastissima: v., per una ricognizione, B. CARAVITA, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2005, 125 e ss.; D. PAPPANO, *Inquinamento atmosferico e clima*, in G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, 2011, 340 e ss.

¹⁹ Si fa qui riferimento alla distinzione di C. MORTATI (v. *Istituzioni di diritto pubblico*, VI ed., Padova, 1962, 4 e 5), tra «leggi fenomenologiche» che «contengono descrizione di ciò che accade» e «leggi deontologiche» contenenti «prescrizioni di ciò che deve accadere»: solo osservando infatti «la cosa nelle sue esigenze primordiali, nella sua fattualità non condizionata, non mortificata, non filtrata» (v. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari-Roma, 2004, 73), si possono elaborare strategie deontologiche contro gli effetti negativi dell'*ex-claudere* esseri umani dall'accesso ai beni vitali: v. S. RODOTÀ, *Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012, 312.

²⁰ Per le note distinzioni, v. per tutti B. BIONDI, *op. cit.*, 50 e ss. Cfr. A. GORASSINI, *op. cit.*, 436, nel senso che «per la sua funzione tale tipo di bene deve essere distrutto dal fruitore» e 439.

Inoltre il bene alimentare, tanto nella sua consistenza originaria naturale di frutto del raccolto e dell'allevamento (art. 820 c.c.), quanto nella forma assimilata *ab antiquo* della pesca e della caccia²¹, costituisce il prototipo di bene futuro²², come tale deducibile in *obligatione* (art. 1348 c.c.) a prescindere dalla sua esistenza attuale al momento della conclusione del contratto: com'è noto, quindi, la vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.), che limiti il rischio per l'acquirente a quantità e qualità del bene futuro, rimane nell'alveo del contratto commutativo, inefficace qualora la cosa non venga ad esistenza (*emptio rei speratae*: es. raccolta di ciliegie della prossima stagione della tale unità agricola); laddove invece si accolli all'acquirente l'intero rischio della venuta ad esistenza della cosa, la vendita di cosa futura costituisce un contratto aleatorio (*emptio spei*: es. il risultato di un getto di rete che pur resti vuota di pesci). Ma con una precisazione: che, in ragione della riproducibilità seriale caratterizzante i processi produttivi contemporanei, emancipati dai ritmi della natura e trascendenti la singola contrattazione, il *genus* tendenzialmente assorbe la *res futura*, con prevalenza della qualifica, in termini di vendita di cosa generica (art. 1472 c.c.), su quella di cosa futura (art. 1378 c.c.)²³: così, in caso di vendita di una partita di polli in batteria ancora non nati, l'acquisto non si produrrà al momento della venuta ad esistenza degli stessi, ma al momento dell'individuazione ovvero della consegna al trasportatore o spedizioniere.

3. - L'alimento come bene patrimoniale a funzione non patrimoniale: il «potere alimentare».

Dalle precedenti osservazioni discende che il bene idrico-alimentare, semplice o complesso, è un bene esclusivo con riferimento proprio alla fruizione finale delle utilità che produce, limitatamente divisibile nella sua funzionalità nutritiva, consumabile, deteriorabile, destinato a soddisfare un bisogno umano periodico e non differibile senza limiti nel tempo. Ne consegue l'imprensindibilità del consumo di beni idrico-ali-

²¹ V. POMPONIO, (IX *ad Sabinum*), D., XVIII, I, 8, 1, con riferimento ai concetti, rispettivamente, di *fructus et partus futuri* nonché di *captum piscium vel avium vel missilium*.

²² V. P. PERLINGIERI, *I negozi su beni futuri*, I, *La compravendita di «cosa futura»*, Napoli, 1962.

²³ V. G. FURGUELE, *Vendita di «cosa futura» e aspetti di teoria del contratto*, Milano, 1974, 89 e ss.

mentari per la sussistenza della persona che, come non può scegliere se respirare o meno, così non può scegliere se consumare o meno acqua né può esser libera dal bisogno di nutrirsi con beni diversi dall'acqua, pur potendo scegliere quali, entro certi limiti socio-economico-culturali. Il che val quanto dire che manca, in capo al consumatore dell'alimento, il «dominio finalistico»²⁴ dell'atto di consumo dell'alimento stesso come tale: in tal senso i beni alimentari – con la primazia dell'acqua – sono beni di natura patrimoniale ma a funzione non patrimoniale, in quanto destinati a soddisfare esigenze primarie della persona²⁵. Acqua e cibo sono dunque beni ai quali – se la patrimonialità è connessa con la stessa circolazione – deve ritagliarsi nel tessuto normativo lo statuto specifico di «beni vitali», non solo nel senso che un accesso basico rende possibile la stessa permanenza in vita di ciascuna persona²⁶ ma altresì nel senso che – al di là della soddisfazione dell'esigenza primaria – ogni unità di bene alimentare introdotto nel corpo può pregiudicarne la salute e quindi la vita²⁷ (v. *infra* § 5). Ne deriva altresì, per il fabbisogno idrico, una gerarchia personalistica tra soddisfazione del bisogno alimentare primario, in termini di acqua potabile, esigenze igieniche individuali e funzioni agricolo-industriali.

A tal punto, devesi pertanto osservare che la situazione di dipendenza primaria universale da tale consumo costituisce il cibo quale bene non opzionale ma coesenziale alla condizione umana assegnando una rile-

²⁴ V., in generale, M. GALLO, *La teoria finalistica dell'azione nella più recente dottrina tedesca*, Milano, 1967.

²⁵ V. A. PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, Bari, 1982, 381-382. «Un'immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi» è stata ritenuta «stato di necessità» scriminante del reato di furto di cibo *ex art.* 54 c.p. da Cass. Sez. V Pen. 2 maggio 2016, n. 18248, P.G. in proc. O.R., in *Riv. pen.*, 2016, 6, 549. Successivamente però lo stesso Supremo Collegio ha ritenuto difettare, in un caso del genere, l'«attualità ed inevitabilità» del pericolo di danno grave alla persona non scongiurabile altrimenti che con atto penalmente illecito, potendo l'agente sopperire all'esigenza alimentare rivolgendosi ad enti di assistenza sociale quali la *Caritas*: Cass. Sez. IV Pen. 13 febbraio 2017, n. 6635, Sicu, *ivi*, 2017, 4, 351.

²⁶ Per la configurazione di un «diritto fondamentale di ciascuno d'essere libero dalla fame», come declinazione primaria del «diritto al cibo "adeguato"», con riferimento rispettivamente all'art. 25 della Dichiarazione universale ONU dei diritti umani 10 dicembre 1948 ed all'art. 11 del Patto internazionale di New York sui diritti economici, sociali e culturali 16 dicembre 1966, v. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari-Roma, 2012, 128.

²⁷ V., *ibidem*, nel senso che «la sicurezza alimentare si configura così anche come limite alla libertà d'impresa secondo l'indicazione esemplare contenuta nell'art. 41 della Costituzione».

vanza di vero e proprio «potere alimentare»²⁸, dal tratto virtualmente politico e non meramente economico²⁹, ai soggetti produttori, nel momento in cui le società contemporanee si caratterizzano sempre più per l'allontanamento del consumatore finale di cibo dai luoghi fisici di produzione concreta di tale bene primario³⁰: trattasi cioè del crescente fenomeno dell'urbanesimo post-industriale, in cui la maggior parte della popolazione mondiale ormai vive nelle città/metropoli³¹ mentre la restante parte è insidiata dalla deforestazione e dalla carenza del bene acqua³². Peraltro proprio sotto il profilo della riflessione sul «potere alimentare», significativa si rivela l'invenzione in ambito bancario, del termine «agflazione»³³, per indicare il fenomeno specifico dell'aumento dei prezzi dei beni alimentari, dovuto ad un complesso di fattori quali l'uso di risorse alimentari per produrre biocarburanti, calamità naturali, riduzioni terre coltivabili, etc.

²⁸ Si fa riferimento al «potere» nell'accezione pregnante di «*potere di creare dati di fatto* ossia potere dell'uomo sulla natura, nonché potere "veicolato dagli oggetti di decidere delle condizioni di vita degli altri uomini"» nel senso di G. BRINDISI, *Potere*, in U. POMARICI (a cura di), *Atlante di Filosofia del diritto*, I, cit., 322; cfr. H. POPITZ, *Fenomenologia del potere. Autorità, dominio, violenza, tecnica*, Bologna, 2001, 23. Si tratta veramente di un profilo di «microfisica del potere» nel senso di M. FOUCAULT, *Microphysique du pouvoir*, Paris, 1971-1976, trad. it., *Microfisica del potere. Interventi politici*, Torino, 1977. Nel senso che «il potere (...) è soltanto una funzione del generale processo produttivo, esattamente determinata nel suo oggetto», v. D. FISICHELLA, *Il potere nella società industriale*, Roma-Bari, 1995, 95. Nel senso che «Proprio là dove non viene tematizzato, il potere è indiscusso; più grande è il potere, più silenziosamente agisce», v. B.C. HAN, *Psicopolitica*, Roma, 2016, 23.

²⁹ «L'accesso al cibo si conferma così come parte integrante della cittadinanza, sì che il diritto al cibo deve essere anche considerato come criterio per comprendere la condizione di una società e il modo in cui vengono distribuite e rispettate le responsabilità politiche, economiche e sociali», v. S. RODOTÀ, *op. ult. cit.*, 130. Cfr. M.L. PERUGINI, *Il diritto all'alimentazione e la sicurezza alimentare nella legislazione delle Nazioni Unite*, in www.redreadi.org

³⁰ V. K. POLANY, *The great transformation - the political and economic origin of our time*, Boston, 1957, 56-57, e cap. VI. Per un'attualizzazione del pensiero di Karl Polanyi, v. Z. BAUMAN, *Liquid modernity*, Oxford, 2000, trad.it., *Modernità liquida*, XVI ed., Roma-Bari, 2010, 162 e ss.: «il punto di partenza della "grande trasformazione" che partorisce il nuovo ordine industriale fu la separazione dei lavoratori dai loro mezzi di sussistenza».

³¹ «Today, 54 per cent of the world's population lives in urban areas, a proportion that is expected to increase to 66 per cent by 2050», in www.U.N.org, *World's population increasingly urban with more than living in urban areas*, New York, 10 July 2014.

³² Sullo stesso sito delle Nazioni Unite, si veda la scheda sul notorio problema mondiale di crescente *Water scarcity*. V.G. CARAPEZZA FIGLIA, *Oggettivazione e godimento delle risorse idriche*, Napoli, 2008; C.A. MAUCERI (a cura di), *Guerra all'acqua, la riduzione delle risorse idriche per mano dell'uomo*, Torino, 2016.

³³ V. S. CASSESE, *I Tribunali di Babele*, Roma, 2009, 19.

4. - L'alimento sotto il profilo antropologico, religioso, simbolico-identitario e la rilevanza giuridica della sua irriducibilità materiale.

A significare, da un punto di vista antropologico, che il bene alimentare si pone come centrale nella cultura in senso pregnante³⁴, che va dal *colere* dell'agricoltura al *cultus* delle religioni, non ci si può esimere dall'osservare, in primo luogo, che il superamento dell'antropofagia nei processi di civilizzazione umana³⁵ ha concorso alla definizione dello stesso concetto di persona umana come entità giuridica ontologicamente differenziata dagli altri animali. Inoltre l'ambito della possibilità di scelta individuale di introdurre nel proprio corpo il cibo, quale alimento, si interseca non solo con la commestibilità fisiologica ma anche con la dimensione religiosa ed etica, per cui è proprio di talune religioni il divieto di consumare taluni cibi o bevande di origine animale o vegetale (carne suina etc. per Ebrei e Musulmani ed alcolici per quest'ultimi, carne bovina per gli Indù etc.)³⁶ mentre è proprio di altre religioni l'onere di mangiare determinati cibi per attingere la salvezza ultraterrena (Ostia consacrata nel sacramento eucaristico per i Cattolici, mero simbolo per i Protestanti etc.)³⁷. D'altra parte, pur nell'orbita delle società complesse post-secolarizzate³⁸, sempre più si diffondono fenomeni etico-identitari di rifiuto di cibi di derivazione animale in modo meno (vegetariani) o più radicale (vegani)³⁹: trattasi di usi alimentari⁴⁰ che – a prescindere dagli

³⁴ V., *ex multis*, F. CECLA, *Babel food-contro il cibo Kultura*, Bologna, 2016.

³⁵ A proposito del cannibalismo nel Paleolitico inferiore, v. A. RUST, *L'uomo primitivo*, in G. MANN - A. MEUSS, *Prophytaen-Weltgeschichte*, Frankfurt-Berlin, 1961, trad. it., *I Propilei*, Milano, 1967, I, 199 e 220.

³⁶ Per quanto riguarda i divieti alimentari dell'Ebraismo, v. P. STEFANI, *Gli Ebrei*, Bologna, 1997, 41 (v. *Levitico XI, 7*); per l'Islam, v. Sure II, 173; V, 3; VI, p. 145 del *Corano*; per quanto riguarda l'Induismo, il divieto tradizionale di macellare (e quindi mangiare) bovini e altri animali da latte o da tiro è recepito dalla stessa Costituzione federale indiana del 15 agosto 1947, che, all'art. 48, stabilisce: «*The State (...) shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle*».

³⁷ Sulla *Transustanziazione*, v. D. MUSSONE, *L'Eucarestia nel Codice di diritto canonico*, Roma, 2002; J. LARIETTA, *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Roma, 2015, Can. 897 e ss.

³⁸ Sulle «ambiguità della secolarizzazione», v. M. RIZZI, *La secolarizzazione debole*, Bologna, 2016, 35 e ss.

³⁹ Sul complesso fenomeno contemporaneo dei rapporti tra identità individuali e collettive e alimentazione, v. M. NIOLA, *Homo dietiticus - Viaggio nelle tribù alimentari*, Bologna, 2015. V. D. BRESSANINI - B. MAUTINO, *Contronatura - dagli OGM al «bio», falsi allarmi e verità nascoste del cibo che portiamo a tavola*, Milano, 2015.

⁴⁰ V. M. SALT, *Letica vegetariana*, Roma, 2015; cfr. E.M. MANNUCCI, *La cena di Pitagora: storia del vegetarianesimo dall'antica Grecia a Internet*, Roma, 2008. La rinuncia consapevole alla nutrizione con prodotti animali pone tuttavia delicate questioni attinenti alla scelta della dieta da parte dei responsabili *ex lege* per i minori, in assenza di evidenze scientifiche certe circa la compatibilità di diete vegane/

esiti del dibattito scientifico sulla imprescindibilità ovvero sulla nocività del consumo di prodotti animali per la salute umana – non paiono riducibili a meri rituali ideologici o neo-religiosi, ma risultano supportati da un «pensiero ecologico integrato»⁴¹, in cui la rinuncia consapevole al consumo dei prodotti animali è funzionale allo sviluppo sostenibile ovvero espressione di una posizione morale di rifiuto della violenza sugli animali riconosciuti come portatori di un interesse a non soffrire⁴².

Ecco che tanto il diritto alla libertà religiosa quanto il diritto all'identità della persona⁴³ pongono problematiche organizzative di rispetto di tali fruitori (ospedali, mense scolastiche, militari etc.). Il che val quanto dire che il cibo reperisce non solo nella fisiologica commestibilità ma altresì nell'universo simbolico differenziato di religioni, etiche e credenze collettive o individuali, i termini di una rilevanza giuridica ai vari effetti dell'ordinamento⁴⁴.

vegetariane con l'età dello sviluppo: da questo punto di vista deve registrarsi la decisione non preclusiva verso la dieta vegana del minore ma condizionata di Trib. Monza, Sez. IV decr. 5 luglio 2016, n. 10984, *www.altalex.com*, come da seguente massima «Deve ritenersi che il minore alunno delle elementari possa seguire la dieta vegana anche presso l'istituto scolastico dovendo ritenersi detta alimentazione idonea per lui a condizione di rispettare tutte le indicazioni fornite dal consulente tecnico d'ufficio e di mantenere un monitoraggio costante delle condizioni nutrizionali del bambino: ne consegue dunque l'accoglimento del ricorso proposto in tal senso da uno dei due genitori». Drasticamente preclusiva invece la p.d.l., dep. E. Savino, 11 luglio 2016 «Introduzione degli artt. 572 bis e 572 ter del codice penale, concernenti il reato di imposizione di una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita a un minore di anni sedici», A.C.3972.

⁴¹ V. G. SCIACCALUGA, *Organizzazioni internazionali, sviluppo sostenibile e vegetarianesimo: recenti evoluzioni*, in *La comunità internazionale*, 2017, 83 e ss. Cfr. L. NIVARRA, *Alcune riflessioni sul rapporto tra pubblico e comune*, in M.R. MARELLA, *op. cit.*, 73 e ss.

⁴² V. M. GANDHI, *La mia vita per la libertà*, Roma, 2014, 52. Per una sintesi sulla problematica della tutela dell'interesse dell'animale a non soffrire, v. G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di «giuridificazione» dell'interesse alla loro protezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 109 e ss.

⁴³ Cfr., S. RODOTÀ, *op. ult. cit.*, 129, nel senso di «un diritto a un cibo adeguato e sufficiente corrispondente alle tradizioni culturali del popolo alle quali la persona appartiene». Sulla evoluzione del diritto all'identità personale, v., *ex multis*, G. PASCUZZI, *La creatività del giurista*, Bologna, 2013, 107 e ss.

⁴⁴ V. A. SUPLOT, *Homo juridicus*, Paris, 2005, trad. it., *Homo juridicus - saggio sulla funzione antropologica del diritto*, Milano, 2006, 1 e ss.

5. - Sicurezza alimentare, cenni: specificità di rilevanza del valore d'uso alimentare per la persona fisica e possibili frizioni col valore di scambio; illeciti e tutele; informazione e pubblicità.

L'alimento, quale bene di consumo finale in termini di «valore d'uso», riguarda soltanto quello specifico soggetto di diritto che è la persona fisica e non la persona giuridica, la cui attività *sub specie* societaria può implicarne la oggettiva rilevanza come bene strumentale alla realizzazione di un «valore di mercato» per la percezione di profitto⁴⁵. Ora, la compatibilità della strumentalità al profitto del bene alimentare con la sua primaria funzionalità⁴⁶ non può non essere oggetto di tutela cogente in un ordinamento che assume la persona quale valore normativo apicale⁴⁷. E ciò non solo attraverso norme che reprimono la messa in commercio di beni alimentari comunque non genuini (frodi commerciali)⁴⁸ o addirittura nocivi per la salute (frodi sanitarie)⁴⁹, prodromicamente ai danni cui comunque è apprestata un'ulteriore tutela penale e civile ma altresì attraverso quell'obbligo d'informazione imposta al produttore del bene circa la provenienza e modalità di produzione (biologica, non etc.) dei beni semplici o anche circa la composizione dei beni complessi⁵⁰. La fruibilità della suddetta informazione trasparente da parte del consumatore finale garantisce allo stesso di cautelarsi contro il consumo

⁴⁵ Per le note espressioni «valore d'uso» (*Gebrauchswert*) e «valore di scambio» (*Tauschwert*), v. K. MARX, *Das Kapital-Kritik del politischen oekonomie*, Hamburg, 1867, trad. it., *Il capitale, critica dell'economia politica*, Roma, 1974, 220; a favore dell'utilizzazione di categorie scientifiche di Marx a prescindere dell'accettazione dell'economicismo della interpretazione generale della Storia dello stesso, v. B. CROCE, *Materialismo storico ed economia marxistica* (Palermo, 1900), Bari, 1978, 74 e ss.

⁴⁶ Con riferimento a «*norriture nécessaire*» parla di «*droit économique élémentaire*» ancorandolo pure ai testi biblici, K. POLANYI, in *La subsistance de l'homme*, Paris, 2011, 118-19.

⁴⁷ Per la configurazione dei diritti alla protezione dei consumatori come «diritti fondamentali» della persona, *sub specie* di «diritti cc.dd. della terza generazione», v. G. MORBIDELLI, *Diritto pubblico comparato*, V ed, Torino, 2016, 164. Per le specificità del «consumatore di alimenti» rispetto al consumatore in generale, v. M. TAMPONI, *La tutela del consumatore di alimenti nel momento contrattuale*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, III, *Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, 579-615.

⁴⁸ V., ad es., i reati previsti rispettivamente dagli artt. 516 c.p. (*messa in vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*) e 517 c.p. (*vendita di prodotti industriali con segni mendaci*).

⁴⁹ V., ad es., i reati previsti rispettivamente dagli artt. 442 c.p. (*commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate*) e 444 c.p. (*commercio di sostanze alimentari nocive*).

⁵⁰ V. regolamento UE n. 11169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 *relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*, in vigore dal 13 dicembre 2014.

di beni, che presentino caratteristiche di rischio soggettivo individuale strutturali (allergie-intolleranze) ovvero contingenti (necessità di non ingerire determinate sostanze pericolose per una certa patologia in corso) ma anche di rischio oggettivo generale sopravvenuto emergente dalla pubblica informazione (scoperta di discarica di sostanze tossiche in prossimità del luogo di produzione). Ovviamente il rispetto di questi obblighi d'informazione è compatibile con l'esercizio della facoltà di pubblicizzare i prodotti nei limiti del c.d. *dolus bonus*⁵¹, nell'acquisita consapevolezza che la pubblicità mira a persuadere anche attraverso il linguaggio non logico, ossia non rivolto a provocare un ragionamento ma anzi ad orientare una scelta di consumo superandolo (messaggi subliminali), per indurre bisogni più che per soddisfare i preesistenti (consumismo)⁵².

Il notorio contesto del mercato globale non coincidente con uno spazio giuridico conforme alle esigenze di tutela della persona avverso i danni delle merci circolanti – provenienti, come tali o in componenti delle stesse, dalle parti più disparate del globo⁵³ – trova il suo *ubi consistam* di tutela privatistica nel principio per cui «quando il produttore non sia individuato è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale (...)» (art. 116, comma 1, d.lgs. n. 206/2005, cod. cons.), giacché «le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nell'Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore» (art. 116, comma 6, d.lgs. n. 206/2005, cod. cons.). Ed, ai fini civili della tutela preventiva e risarcitoria⁵⁴ del consumatore di alimenti, vige il «principio di precauzione», quale criterio di determinazione del livello di rischio giuridicamente rilevante quindi, già ove «venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico» (art. 7, reg. n. 178/2002)⁵⁵.

⁵¹ V., per tutti, F. ALCARO, *Diritto privato*, cit., 445. Sulle tutele riguardanti pratiche commerciali, pubblicità e altre informazioni commerciali, v. gli artt. 19-21 e 22 cod. cons.

⁵² Senza pretesa di esaustività, nella sconfinata letteratura di sociologia dei consumi, v. M. FRANCHI, *Il senso del consumo*, Milano, 2007, segnatamente, 73 e ss.

⁵³ V. *ex multis*, M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione - diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, 2000; N. IRII, *Norme e luoghi. Problemi di geodiritto*, Roma-Bari, 2001.

⁵⁴ V. O. PROSPERI, *Sicurezza alimentare e responsabilità civile*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, 351 e ss.

⁵⁵ V. M. SOLLINI, *Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare*, Milano, 2006; A. GERMANÒ, *Mercato alimentare e sicurezza dei prodotti*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, 99 e ss.; R. MONTINARO, *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, Milano, 2012, 181 e ss.

6. - Bene alimentare e bene medicinale: cenni sul problema dell'alimentazione artificiale.

Nell'ambito dei beni destinati ad essere ingeriti nel corpo umano, gli alimenti devono distinguersi (art. 2, reg. n. 178/2002) dai farmaci medicinali, quali beni volti a curare ovvero a prevenire una patologia. La rilevanza della distinzione è legata al differente regime della produzione e commercio dei differenti beni e delle specifiche responsabilità⁵⁶. Com'è noto, non esiste nell'ordinamento italiano un obbligo di sottoporsi a trattamenti sanitari, tranne casi espressamente previsti dalla legge (malattie contagiose - TSO etc.): viziata da un equivoco di fondo appare allora la stessa impostazione del problema se la c.d. «alimentazione artificiale» debba o meno essere considerata un trattamento sanitario, al fine di trarne o meno l'ordinaria non obbligatorietà, in assenza di espressa previsione legislativa. Infatti compete alla scienza medico-legale valutare se il fenomeno dell'alimentazione artificiale esprima degli «atti medici», come tali non obbligatori per il paziente e rigorosamente subordinati ad un informato consenso autorizzativo, in sé revocabile. Ma giuridicamente, ove si espunga l'alimentazione artificiale dai trattamenti sanitari e conseguenzialmente dallo spettro applicativo dall'art. 32 Cost., tale conclusione non implica affatto che tale forma eccezionale di alimentazione possa essere più facilmente considerata obbligatoria, giacché anzi il diritto di alimentarsi è una primaria facoltà esistenziale compresa nel più ampio spettro applicativo dell'art. 13 Cost., per cui «la libertà personale è inviolabile», com'è noto con doppia riserva di legge e di giurisdizione (riserva rinforzata). E quindi, *a fortiori*, se non esiste un obbligo di curarsi non può esistere «per la contraddizione che nol consente» un obbligo di alimentarsi e men che meno di essere alimentati artificialmente, dato che comunque il diritto di curarsi, per l'assunzione dei farmaci più importanti, è mediato dalla valutazione medica della patologia e della terapia (prescrizione medica) mentre il diritto di alimentarsi è affidato al libero arbitrio della persona capace d'intendere e di volere al fine d'ingerire nel proprio corpo cose commestibili secondo *l'id quod plerumque accidit*. Ciò premesso – in assenza di prescrizione nor-

⁵⁶ V., ad es., art. 443 c.p. (*commercio di medicinali guasti*) e art. 445 c.p. (*somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica*).

mativa espressa sul punto in termini di c.d. testamento biologico (*living will*)⁵⁷ – pare difficile poter presumere un consenso all’interruzione del sostegno vitale dell’alimentazione artificiale iniziata per lo stato di necessità di salvare la vita della persona, che non era in grado di prestare il consenso (*in dubio pro vita*)⁵⁸.

⁵⁷ V. G. FERRANDO, *Testamento biologico*, voce in *Enc. dir., Annali*, VII, 2007, 987 e ss.

⁵⁸ V. Cass. Sez. I Civ. 16 ottobre 2007, n. 21748, in *Giust. civ.*, 2008, 1725 e in *Foro it.*, 2008, 2609; sulle contraddizioni e dilemmi della *law-saturated society*, v. S. RODOTÀ, *La vita e le regole, tra diritto e non diritto*, Milano, 2009. Senza pretese d’esaustività, sui nodi cruciali della bioetica, v. P. BECCHI, *Dignità umana*, in U. POMARICI (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto*, cit., 170 e ss.
